

REGOLAMENTO (CEE) N. 3068/78 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1978****che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2655/78 della Commissione, del 13 novembre 1978, che fissa per la campagna 1978/1979 i prezzi di riferimento delle arance dolci⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 18,90 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 4, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2655/78;

considerando che per la arance della Grecia delle varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 3 c), del regolamento (CEE) n. 2655/78 il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo dei prezzi d'entrata;

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di arance dolci fresche delle varietà diverse dalle varietà Moro, Tarocco, Biondo Comune (Blanca Comuna, Blonde Commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Dobblefina, Double Fine), Portugaise Sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Suriname e la varietà Sanguina Ordinaria, ad esclusione delle Navels Sanguina (Double Fine Améliorée, Washington Sanguina, Sanguina Grande), e Maltaise Sanguine (sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune), originarie della Grecia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,80 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 14. 11. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
